

## **Legge federale sulla politica regionale**

del 6 ottobre 2006

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 103 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2005<sup>2</sup>,  
*decreta:*

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 1**           Scopo

La presente legge intende potenziare la concorrenzialità di singole regioni, e incrementarne la produzione di valore aggiunto, contribuendo in questo modo a creare e mantenere posti di lavoro a livello regionale, a conservare un insediamento decentrato e a eliminare le disparità regionali.

#### **Art. 2**           Principi

La politica regionale si fonda sui seguenti principi:

- a. devono essere considerate le esigenze dello sviluppo sostenibile;
- b. le regioni sviluppano proprie iniziative, volte a incrementare la loro concorrenzialità e la loro produzione di valore aggiunto;
- c. i centri regionali sono i motori dello sviluppo;
- d. i Cantoni sono i principali interlocutori della Confederazione e assicurano la collaborazione con le regioni;
- e. i servizi federali collaborano strettamente tra loro, nonché con istituzioni e organizzazioni svizzere ed estere.

#### **Art. 3**           Regioni

<sup>1</sup> Sono regioni ai sensi della presente legge gruppi di Cantoni e Comuni come pure consorzi di Cantoni o Comuni con altri enti o associazioni privati o di diritto pubblico.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2006 221

<sup>2</sup> Nella costituzione di una regione è data priorità all'unità geografica, alla funzionalità economica e all'obiettivo di uno svolgimento comune dei compiti piuttosto che alle delimitazioni istituzionali.

<sup>3</sup> Occorre tenere conto delle strutture regionali già esistenti, purché siano adatte a realizzare lo scopo della presente legge.

<sup>4</sup> Spetta alle regioni decidere quali unità organizzative intendono creare per svolgere i loro compiti.

## **Sezione 2: Misure**

**Art. 4**                    Promozione di iniziative, programmi e progetti

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari possono essere concessi per preparare, eseguire e valutare iniziative, programmi e progetti che:

- a. promuovono lo spirito e l'attività imprenditoriali in una regione;
- b. consolidano la capacità di innovazione in una regione;
- c. sfruttano le potenzialità regionali e creano o migliorano sistemi per la produzione di valore aggiunto; oppure
- d. promuovono la collaborazione tra istituzioni pubbliche e istituzioni private, tra regioni e con agglomerati urbani.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari sono concessi solo se le iniziative, i programmi e i progetti:

- a. hanno carattere innovativo per la regione interessata; e
- b. profittano soprattutto a regioni che presentano in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali.

**Art. 5**                    Promozione di enti per lo sviluppo, segretariati regionali e altri attori regionali

Gli aiuti finanziari possono essere concessi a enti per lo sviluppo, segretariati regionali e altri attori regionali, allo scopo di:

- a. elaborare e realizzare strategie di promozione pluriennali;
- b. coordinare e seguire iniziative, programmi e progetti di promozione regionale.

**Art. 6**            Promozione della cooperazione transfrontaliera

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari possono essere concessi allo scopo di sostenere la partecipazione svizzera a programmi, progetti e azioni innovative nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, purché questa:

- a. incida positivamente sulla produzione di valore aggiunto di una regione di frontiera, in modo diretto o indiretto; oppure
- b. rivesta un'importanza strategica a livello nazionale.

<sup>2</sup> Le partecipazioni strategicamente importanti a livello nazionale devono essere coordinate dalla Confederazione, in collaborazione con i Cantoni.

<sup>3</sup> I progetti di costruzione non beneficiano degli aiuti finanziari.

<sup>4</sup> Nella promozione della cooperazione transfrontaliera va tenuto conto della politica di collaborazione territoriale europea e di quella nazionale, nonché delle loro modalità d'attuazione e dei rispettivi calendari.

**Art. 7**            Mutui per progetti infrastrutturali

<sup>1</sup> La Confederazione può concedere mutui senza interessi o a tassi d'interesse favorevoli allo scopo di finanziare progetti infrastrutturali, purché questi:

- a. siano direttamente legati alla realizzazione e alla prosecuzione di progetti conformi all'articolo 4;
- b. siano parte integrante di un sistema per la produzione di valore aggiunto e contribuiscano a potenziarlo; oppure
- c. favoriscano immediatamente investimenti indotti in altri settori economici della regione.

<sup>2</sup> Questi mutui possono essere concessi solo per progetti infrastrutturali che:

- a. profittano soprattutto a regioni che presentano in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali;
- b. sono finanziati almeno in parte uguale anche dal Cantone; e
- c. non siano già altrimenti sussidiati dalla Confederazione.

**Art. 8**            Tasso d'interesse dei mutui, rimborso e perdite

<sup>1</sup> Il tasso d'interesse del mutuo deve essere fissato tenendo conto delle possibilità finanziarie del beneficiario.

<sup>2</sup> I mutui devono essere rimborsati entro 25 anni. Il termine di scadenza deve essere fissato tenendo conto della durata di vita delle infrastrutture sussidiate.

<sup>3</sup> Eventuali perdite derivanti da mutui sono a carico per metà del Cantone che li ha assegnati.

**Art. 9** Presupposti e condizioni generali

<sup>1</sup> Tutti i beneficiari di aiuti finanziari secondo gli articoli 4–6 e di mutui secondo l'articolo 7 devono contribuire in misura adeguata con mezzi propri al progetto.

<sup>2</sup> Essi adottano misure adatte a sorvegliarne e valutarne la realizzazione.

<sup>3</sup> Occorre tenere conto per quanto possibile della pianificazione del territorio e degli obiettivi delle politiche settoriali della Confederazione che incidono sul territorio.

<sup>4</sup> Nel singolo caso, gli aiuti finanziari e i mutui possono essere vincolati ad altri oneri o ad altre condizioni.

**Art. 10** Regioni montane e altre aree rurali

Il Consiglio federale stabilisce, insieme con i Cantoni, la zona che presenta in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali (art. 4 cpv. 2 lett. b e art. 7 cpv. 2 lett. a).

**Art. 11** Versamento degli aiuti finanziari e dei mutui

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 4–6 e i mutui di cui all'articolo 7 sono versati, sulla base di una convenzione di programma, sotto forma di importi forfettari.

<sup>2</sup> L'importo degli aiuti finanziari e dei mutui è stabilito tenendo conto degli effetti globali dei programmi e delle misure.

**Art. 12** Sgravi fiscali

<sup>1</sup> Se un Cantone concede sgravi fiscali ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>3</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, anche la Confederazione può concedere sgravi sull'imposta federale diretta.

<sup>2</sup> Gli sgravi sull'imposta federale diretta sono concessi soltanto se:

- a. un'impresa industriale oppure un'azienda del settore terziario vicina ad attività produttive crea nuovi posti di lavoro oppure riorienta quelli esistenti;
- b. il progetto soddisfa le condizioni poste dalla presente legge a livello di economia regionale;
- c. il Cantone prevede il recupero d'imposta in caso di sgravi fiscali ottenuti abusivamente.

<sup>3</sup> Consultati i Cantoni, il Consiglio federale stabilisce le zone in cui le imprese possono beneficiare di tali sgravi e determina le modalità della vigilanza finanziaria, segnatamente l'obbligo di procurarsi e trasmettere informazioni in merito agli effetti degli sgravi fiscali concessi.

<sup>3</sup> RS 642.14

**Art. 13** Misure di accompagnamento

La Confederazione può prendere misure per:

- a. potenziare la cooperazione e sfruttare le sinergie tra la sua politica regionale e le sue altre politiche settoriali;
- b. promuovere regioni che hanno particolari problemi;
- c. istituire e amministrare un sistema per la gestione di informazioni e conoscenze volto a promuovere lo sviluppo regionale;
- d. provvedere alla qualificazione dei segretari regionali e degli altri attori regionali, come pure dei responsabili della preparazione e della realizzazione di iniziative, programmi e progetti.

**Sezione 3: Esecuzione**

**Art. 14** Programma pluriennale

<sup>1</sup> L'Assemblea federale stabilisce in un programma pluriennale:

- a. le priorità e i contenuti promozionali della politica regionale;
- b. le priorità delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13.

<sup>2</sup> Il programma pluriennale prende in considerazione un periodo di otto anni.

<sup>3</sup> Al momento dell'elaborazione del programma pluriennale, i Cantoni presentano le loro riflessioni strategiche e le loro necessità, tenendo conto anche dei bisogni delle loro regioni.

**Art. 15** Compiti dei Cantoni

<sup>1</sup> Sulla base delle direttrici del programma pluriennale e in collaborazione con gli enti per lo sviluppo, i segretariati regionali o altri attori regionali, i Cantoni elaborano programmi cantonali d'attuazione e li aggiornano periodicamente.

<sup>2</sup> In collaborazione con gli enti regionali per lo sviluppo, i segretariati regionali e gli altri attori regionali, i Cantoni garantiscono il coordinamento dei progetti di importanza sovraregionale, sovracantonale o transfrontaliera.

<sup>3</sup> Nei limiti dei mezzi a disposizione, i Cantoni decidono quali progetti possono beneficiare di aiuti finanziari o mutui.

**Art. 16** Convenzioni di programma e partecipazione finanziaria dei Cantoni

<sup>1</sup> Sulla base dei programmi cantonali d'attuazione, la Confederazione conclude con i Cantoni convenzioni di programma sull'arco di più anni. Esse costituiscono la base per un contributo della Confederazione calcolato su base forfettaria.

<sup>2</sup> I Cantoni sono tenuti a partecipare finanziariamente alla realizzazione dei loro programmi d'attuazione con un contributo pari a quello della Confederazione.

**Art. 17** Sorveglianza

<sup>1</sup> Il Cantone prende le misure necessarie per sorvegliare la realizzazione delle iniziative, dei programmi, dei progetti e dei progetti d'infrastruttura sussidiati.

<sup>2</sup> La Confederazione prende le misure necessarie per sorvegliare la realizzazione del programma pluriennale.

**Art. 18** Valutazione del programma pluriennale

Il Consiglio federale provvede alla valutazione scientifica del programma pluriennale e ne riferisce all'Assemblea federale.

**Art. 19** Domande di sgravio fiscale e procedura

<sup>1</sup> La decisione di concedere sgravi fiscali spetta al Cantone. Questo inoltra la relativa domanda, corredata della sua decisione e delle sue proposte, alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

<sup>2</sup> La SECO esamina le domande per il Dipartimento federale dell'economia. Questo decide della concessione e dell'entità degli sgravi sull'imposta federale diretta.

<sup>3</sup> La decisione concernente gli sgravi sull'imposta federale diretta è pronunciata dall'autorità cantonale competente per la tassazione delle imprese, alle condizioni definite dal Dipartimento federale dell'economia e d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

**Art. 20** Collaborazione

Il Consiglio federale decide come debba essere assicurata sotto il profilo organizzativo la collaborazione con Cantoni, regioni montane e altre aree rurali.

## **Sezione 4: Finanziamento**

**Art. 21** Fondo per lo sviluppo regionale

<sup>1</sup> Per il finanziamento delle misure previste dalla presente legge, la Confederazione alimenta un Fondo per lo sviluppo regionale.

<sup>2</sup> Gli interessi, i rimborsi e le prestazioni di garanzia annuali provenienti da mutui assegnati e versati in virtù della legge federale del 21 marzo 1997<sup>4</sup> sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM) e dai mutui concessi in virtù dell'articolo 7 devono essere accreditati al Fondo per lo sviluppo regionale.

<sup>3</sup> I prelievi dal fondo e le condizioni di prestito devono essere definiti tenendo conto delle perdite derivanti da mutui in corso, degli interessi e del rincaro. Entro i limiti del possibile, il valore del fondo va mantenuto a lungo termine.

<sup>4</sup> RU 1997 2995

**Art. 22** Stanziamento dei mezzi finanziari

<sup>1</sup> Per ulteriori conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale, l'Assemblea federale stabilisce, mediante decreto federale semplice, un limite di spesa limitato a un periodo di otto anni.

<sup>2</sup> Il limite di spesa è stabilito tenendo conto del fabbisogno esposto nel programma pluriennale, dei mezzi a disposizione del Fondo per lo sviluppo regionale, nonché della situazione finanziaria della Confederazione.

**Sezione 5: Rimedi giuridici**

**Art. 23**

Le decisioni dell'Amministrazione federale e le decisioni cantonali di ultima istanza sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

**Sezione 6: Disposizioni finali**

**Art. 24** Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

**Art. 25** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> All'entrata in vigore della presente legge, il saldo del fondo d'aiuto agli investimenti di cui all'articolo 14 LIM<sup>5</sup> è trasferito al Fondo per lo sviluppo regionale.

<sup>2</sup> Fino al loro completo rimborso, per i mutui d'aiuto agli investimenti valgono le disposizioni della LIM.

<sup>3</sup> Dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli impegni contratti dalla Confederazione sulla base della LIM, della legge federale dell'8 ottobre 1999<sup>6</sup> concernente la promozione della partecipazione svizzera all'iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il periodo 2000–2006, del decreto federale del 21 marzo 1997<sup>7</sup> a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali e dell'articolo 6a del decreto federale del 6 ottobre 1995<sup>8</sup> in favore delle zone di rilancio economico saranno onorati dal Fondo per lo sviluppo regionale.

<sup>5</sup> RU **1997** 2995

<sup>6</sup> RS **616.9**; RU ... (FF **2006** 5393)

<sup>7</sup> RS **901.3**; RU ... (FF **2006** 5395)

<sup>8</sup> RS **951.93**; RU ... (FF **2006** 5397)

**Art. 26**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006

Il presidente: Rolf Büttiker

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006

Il presidente: Claude Janiak

Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 17 ottobre 2006<sup>9</sup>

Termine di referendum: 25 gennaio 2007

<sup>9</sup> FF 2006 7731

## **Abrogazione e modifica del diritto vigente**

### I

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. legge federale dell'8 ottobre 1999<sup>10</sup> concernente la promozione della partecipazione svizzera all'iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il periodo 2000–2006;
2. legge federale del 21 marzo 1997<sup>11</sup> sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane;
3. decreto federale del 21 marzo 1997<sup>12</sup> a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali;
4. decreto federale del 6 ottobre 1995<sup>13</sup> in favore delle zone di rilancio economico.

### II

La legge federale del 25 giugno 1976<sup>14</sup> sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane è modificata come segue:

#### *Titolo*

### **Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali**

#### *Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> La presente legge è intesa ad agevolare l'ottenimento di mutui a lunga e media scadenza in favore delle piccole e medie aziende nelle regioni montane e nelle altre aree rurali.

<sup>10</sup> RU **2000** 609

<sup>11</sup> RU **1997** 2995, **2000** 179 187, **2002** 290 2504, **2003** 267, **2004** 3439

<sup>12</sup> RU **1997** 1610, **2000** 187 (FF **2006** 5393)

<sup>13</sup> RU **1996** 1918, **2001** 1911 (FF **2006** 5395)

<sup>14</sup> RS **901.2**

*Art. 2*           Luogo

La legge si applica alla zona definita dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 10 della legge federale del 6 ottobre 2006<sup>15</sup> sulla politica regionale.

*Art. 3*           Materia

<sup>1</sup> La legge si applica alla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse in favore di piccole e medie aziende esistenti o costituenti, efficienti o in grado di svilupparsi.

<sup>2</sup> Prestazioni secondo la presente legge sono concesse soltanto per aziende non altrimenti sussidiate dalla Confederazione.

*Art. 9 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art 10 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> La Cooperativa di fideiussione decide inappellabilmente circa le domande di fideiussione. Essa stipula con i richiedenti i contratti fideiussori.

<sup>4</sup> *Abrogato*

<sup>15</sup> RS ...; RU ... (FF 2006 7731)